

**Allegato parte integrante**

**CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER LA MIS. 6 OP. 6.4.1 SOSTEGNO A  
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA' EXTRA  
AGRICOLE**

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020**

---

**CRITERI DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DELLA  
MISURA 6 – Operazione 6.4.1  
sostegno a investimenti nella creazione e nello  
sviluppo di attività extra-agricole**

---

INDICE	
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1. DOTAZIONE FINANZIARIA.....	3
2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	3
3. INIZIATIVE E COSTI AMMISSIBILI.....	3
3.1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
3.2 SPESE NON AMMISSIBILI.....	5
4. IMPORTI MINIMI DI SPESA E MASSIMI E LIVELLI DI AIUTO.....	6
5. CRITERI DI SELEZIONE.....	7
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
6.1. TERMINI E MODALITÀ.....	9
6.2. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA.....	9
7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	10
8. MODALITA' DI VALUTAZIONE.....	10
9. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	11
10. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE.....	12
11. CASI E LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI.....	12
12. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO.....	13
13. OBBLIGHI, CONTROLLI E E DECADENZE DAGLI AIUTI.....	14
13.1. OBBLIGHI.....	14
13.2. CONTROLLI.....	15
13.3. DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI.....	15
ALLEGATO - ELENCO INVESTIMENTI VALUTABILI CON I COSTI PARAMETRICI.....	17

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. I presenti criteri stabiliscono i termini e le modalità di agevolazione ai sensi dell'operazione 6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE - del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, per l'intero periodo di programmazione 2014-2020.

2. Per quanto non espressamente previsto nei presenti criteri si rinvia al citato Programma di Sviluppo Rurale e alla normativa comunitaria vigente.

### **1. DOTAZIONE FINANZIARIA**

1 Le risorse assegnate, in termini di spesa pubblica con fondi cofinanziati FEASR, per ciascuna graduatoria sono le seguenti:

- domande dal giorno 1 giugno 2016 e fino al 15 luglio 2016: euro 2.000.000;
- domande dal giorno 2 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro 2.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
- domande dal giorno 1 ottobre 2018 e fino al 30 novembre 2018: euro 1.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche.

### **2. REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Sono soggetti beneficiari ai sensi dei presenti criteri:

- a) gli agricoltori: le imprese con partita Iva agricola iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato fin dalla data di presentazione della domanda;
- b) le associazioni di agricoltori: i consorzi e le società tra imprese agricole e le reti di imprese agricole, iscritti alla CCIAA.

### **3. INIZIATIVE E COSTI AMMISSIBILI**

1. Per quanto non espressamente citato nel presente punto 3, si rimanda al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR approvato nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016 e pubblicato sul sito [www.psr.provincia.tn.it](http://www.psr.provincia.tn.it).

#### **3.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'Operazione ha l'obiettivo di migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione nonché quello di mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alle iniziative che consentano una diversificazione delle attività non agricole con particolare attenzione alle seguenti attività:

- a) la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica, con esclusione delle spese relative agli appartamenti e alle camere prive del servizio di prima colazione;

- b) l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio;
- c) lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- d) la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- e) l'acquisizione e sviluppo di programmi informatici finalizzati all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, sono ammissibili le seguenti tipologie di investimento:

- a) realizzazione o il miglioramento di strutture, di impianti e di infrastrutture;
- b) acquisto di attrezzature e arredo;
- c) per le attività di cui alla lettera e) del comma 1, acquisizione e sviluppo di programmi informatici; sono esclusi semplici rinnovi, aggiornamenti ed integrazioni di applicativi.

3. Condizioni di ammissibilità per tutti gli investimenti:

- a) sono ammissibili gli investimenti realizzati in provincia di Trento effettuati da soggetti operanti nella medesima;
- b) il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale in provincia di Trento, al fine della verifica delle caratteristiche aziendali utili per l'ammissibilità dell'azienda. Per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti. Per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2 è sufficiente l'apertura del fascicolo anagrafico;
- c) sono ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante RIBA, su c/c intestato al beneficiario (conto corrente dedicato all'iniziativa). Il conto corrente può essere anche cointestato purché lo sia con un familiare che non ha un'impresa agricola;
- d) sono ammissibili le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione definitiva sostenute dal beneficiario nei 12 mesi prima della presentazione della domanda. In prima applicazione, per le domande presentate entro il 15 luglio 2016, sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la presentazione della domanda ma relative a lavori iniziati e non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda medesima. Le fatture attestanti dette spese, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di contributo e saranno tenute in considerazione solamente le iniziative i cui lavori sono iniziati successivamente al 15 ottobre 2014;
- e) è fatto obbligo di riportare il Codice Unico di Progetto (CUP), attribuito dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura in fase di concessione di contributo, in tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Per i documenti antecedenti alla data ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti privi del CUP per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con

aggiunta manuale sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;

- f) fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, per le opere è richiesta la disponibilità dell'immobile o dei terreni:
- a titolo di proprietà o di altro diritto reale in capo all'impresa richiedente;
  - a titolo di proprietà o di altro diritto reale in capo ad un socio dell'impresa richiedente, purché almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci dell'impresa, del contratto di rete o coadiutori familiari ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile. In presenza di proprietà in toto o in parte dei figli minori del richiedente è richiesta l'autorizzazione del giudice tutelare;
  - a titolo negoziale (affitto, locazione, comodato o concessione) in capo all'impresa richiedente, con l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari). Il contratto che conferisce la disponibilità a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del punto 13.1., fatta eccezione per le attività realizzate nelle malghe;
- g) qualora richiesto per realizzare le opere previste, è necessario il possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento;
- h) i contributi non sono cumulabili con le altri aiuti pubblici;
- i) sono ammissibili spese per imprevisti fino al massimo 3% sulle opere non valutabili in base ai costi parametrici;
- j) l'aiuto non può essere concesso ad imprese quando le stesse siano destinatarie di recuperi di contributi concessi per le misure di investimento ai sensi dei PSR 2007-2013 e 2014-2020 e poi revocati, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi;
- k) in caso di iniziative comprendenti anche investimenti per la produzione primaria di prodotti agricoli ed acquacoltura, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dell'acquacoltura – non rientranti nell'operazione 6.4.1 – sono ammissibili solo i costi destinati esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1. A tal fine il richiedente è tenuto a fornire gli elementi contabili e tecnici necessari per la demarcazione.

4. Sono ammissibili le spese generali collegate ai costi eleggibili nel limite massimo delle altre spese ammissibili 12%, con i seguenti sottolimiti:

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) massimo 8% delle spese ammissibili sulle opere;
- in caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- sono altresì ammissibili ulteriori spese per perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, per spese connesse alla V.I.A. (valutazione impatto ambientale) e connesse alla Valutazione di Incidenza.

5. In sede di istruttoria di liquidazione finale non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali di cui al comma 4 se non intervengono varianti o stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo; in ogni caso le spese tecniche complessive non possono superare il 12% delle spese ammesse a liquidazione per le opere. Il collaudatore deve adeguatamente giustificare la significatività o meno delle varianti in riduzione.

### **3.2 SPESE NON AMMISSIBILI**

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) iniziative per le quali, ai sensi della misura 3.1.1 del PSR 2007-2013 o ai sensi dell'operazione 6.4.1 del PSR 2014-2020, sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo, anche in presenza di specifica richiesta di rinuncia;
- b) investimenti che prevedano l'ottemperanza di obblighi o adeguamenti previsti da norme esistenti.
- c) l'acquisto di terreni e di edifici;
- d) fatture o documenti probatori equivalenti non intestate al beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- e) spese relative agli appartamenti agrituristici e a camere senza prima colazione;
- f) acquisto di attrezzature ed arredamenti per le fattorie didattiche;
- g) interventi volti alla produzione di fonti rinnovabili per esigenze aziendali, fatto salvo quanto indicato dai criteri di selezione al punto 5, comma 1, lettera f);
- h) l'acquisto di arredamenti, impianti ed attrezzature di seconda mano;
- i) investimenti in economia;
- j) investimenti in leasing;
- k) l'I.V.A.;
- l) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e RIBA);
- m) televisori e tendaggi, telefonia ed hardware;
- n) stoviglie, materiale di consumo, altre spese per materiali minuti o che hanno durata inferiore a 5 anni;
- o) manutenzioni ordinarie.

### **4. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI SPESA E LIVELLI DI AIUTO**

1. Sono stabiliti i seguenti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile:

- a) limite minimo di spesa ammessa per domanda di aiuto 15.000 euro, sia in fase di concessione che in fase di istruttoria di liquidazione finale;
- b) in considerazione delle risorse assegnate alle misura 6.4.1, è stabilito un limite massimo di spesa ammessa per domanda e per l'intero periodo di programmazione di aiuto di 250.000 euro. Ai fini della raggiungimento del massimo di spesa ammissibile di cui al presente punto, va computata per il 50% anche la spesa ammessa ai sensi della misura 311 del PSR 2007-2013, a prescindere dalla tipologia di investimento;
- c) per le opere destinate all'attività di fattoria didattica, per altri servizi sportivi, culturali e di benessere dell'attività agrituristica, e per piccole attività di tipo artigianale non agricola è fissato il limite massimo di spesa di euro 50.000,00 complessivo sommando tutti i singoli interventi, per tutto il PSR 2014-2020;
- d) nel caso di subentri, costituzioni di nuove società o modificazioni giuridiche oggettive e soggettive dell'impresa, dovrà rientrare nel calcolo dei massimi di intervento complessivi del nuovo soggetto anche la spesa ammessa a fronte di contributi concessi ai sensi del PSR alle imprese precedentemente esistenti relative ad aziende confluite nella nuova impresa;
- e) per le principali tipologie di investimento sono inoltre previsti i costi massimi parametrici indicati nell'ALLEGATO.

2. Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

3. Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, che prevede la possibilità di concedere aiuti per un massimo di 200.000 euro nell’ultimo triennio all’impresa unica”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2 del medesimo regolamento.

4. I livelli agevolativi sulla spesa ammessa sono i seguenti:

- costruzione o miglioramento di beni immobili, ivi compresi gli impianti fissi  
40%
- acquisti di beni mobili, acquisizione e sviluppo di programmi informatici  
30%.

5. Su tali livelli si applica una maggiorazione di 10 punti percentuali per i giovani agricoltori beneficiari di premio insediamento, ai sensi del PSR 2007-2013 o del PSR 2014-2020, durante i 5 anni precedenti e che non abbiano ancora compiuto i 40 anni alla data di presentazione della domanda sull’operazione 6.4.1. Ai fini della formazione della graduatoria dell’operazione 6.4.1 è sufficiente l’inserimento nella graduatoria dell’operazione 6.1.1 in posizione finanziabile.

## 5. CRITERI DI SELEZIONE

1. Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale, come specificati nella tabella seguente:

CRITERIO	SOTTOCRITERI ALTERNATIVI	SPECIFICHE	PUNTI	Da verificare anche in fase di istruttoria di liquidazione finale
Caratteristiche del soggetto e dell’azienda beneficiaria:				
a) Attività agrituristica oggetto dell’intervento: aziende che adottano i metodi dell’agricoltura biologica		Tutte le colture e tutti gli allevamenti aziendali devono essere certificati biologici	10	SI
b) Associazioni di agricoltori		soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del punto 2	9	NO
c) Tipologia dell’offerta agrituristica	c.1) esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione e somministrazione pasti		8	NO

	c.2) esercizi agrituristici con somministrazione di pasti		6	
	c.3) esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione		5	
Caratteristiche dell'investimento:				
d) Creazione di lavoro e di reddito con l'intervento: generazione di almeno 1.040 ore in attività di diversificazione		Per gli esercizi agrituristici il dato è desunto dall'istruttoria ai sensi della L.P. 10/2001, per le altre attività la dimostrazione deve avvenire in base alle posizioni INPS	11	SI
e) Riduzione dell'impatto ambientale con l'intervento	e.1) recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime originario nel limite di un 20%		10	SI
	e.2) recupero di strutture esistenti tramite opere che limitano l'utilizzo di superficie agricola con incrementi del sedime originario dal 20 al 100%		3	SI
f) Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (è attribuibile uno solo dei punteggi di questa lettera, anche se non costituisce l'investimento prevalente, purché previsto nel progetto, a prescindere dall'ammissibilità delle spese specifiche)	f.1) tecnologie di combustione di biomassa: caldaie a biomassa	rendimento termico utile minimo secondo il decreto ministeriale vigente denominato "Conto Termico"/"Rinnovabili"	5	SI
	f.2) solare termico integrato totalmente o parzialmente nella copertura	Collettori piani vetrati o a tubi sottovuoto	2	SI
	f.3) pannelli fotovoltaici integrato totalmente o parzialmente nella copertura	Tecnologia a pannelli mono/poli cristallino o multi giunzione	2	SI
g) Investimenti localizzati sopra gli 800 metri s.l.m.		Localizzazione della spesa prevalente	4	NO



h) Tipologia prevalente di intervento dando priorità al carattere innovativo delle tecnologie adottate		domotica; adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli; riqualificazione energetica dell'edificio esistente: miglioramento della prestazione energetica almeno di due classi energetiche	3	SI
--	--	--	---	----

2. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e, in subordine, alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

3. Sono ammissibili esclusivamente le domande che hanno totalizzato un punteggio non inferiore a 5 punti.

## **6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **6.1 TERMINI E MODALITÀ**

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura nei termini seguenti:

- in prima applicazione, dal giorno 1 giugno 2016 e fino al 15 luglio 2016;
- dal giorno 2 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017;
- dal giorno 1 ottobre 2018 e fino al 30 novembre 2018.

2. Le domande presentate fuori dai predetti termini di cui al comma 1 sono irricevibili.

3. Le domande devono essere presentate, pena l'inammissibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al punto 6.2.

4. Può essere presentata una sola domanda per ciascun bando. Ogni domanda può contenere una o più iniziative. Nel PSR 2014-2020 possono essere ammesse al massimo 2 domande ai sensi dell'operazione 6.4.1.

5. Le domande sono presentate con modalità telematica (on – line) mediante l'accesso al portale del sistema informativo agricolo provinciale al seguente indirizzo: [www.srtrento.it](http://www.srtrento.it).

### **6.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA**

1. La domanda deve essere compilata on-line e deve contenere:

- l'indicazione dei titoli di attribuzione dei punteggi con riferimento ai criteri di selezione, con i relativi estremi per l'acquisizione d'ufficio;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni e che l'impresa che non è destinataria di recuperi di precedenti aiuti dichiarati illegittimi dall'Unione Europea.

2. Alla domanda deve essere allegata – pena l'inammissibilità della domanda- la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali contributi già concessi a titolo de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

**Opere:**

- b) Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato.
- c) scheda tecnica (redatta secondo un facsimile predisposto dall'amministrazione provinciale) atta conseguire la valutazione di congruità della spesa in base ai costi parametrici indicati nell'ALLEGATO;
- d) Progetto completo approvato, se previsto dalla normativa vigente, da permesso a costruire o atto equivalente;
- e) computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo le voci del prezzario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base ai prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- f) per opere su beni di terzi ammissibili ai sensi della lettera f) del comma 3 del punto 3.1, copia semplice del contratto registrato di disponibilità dei terreni e/o delle strutture medesime, corredata di l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari;
- g) Se richiesto dalla normativa urbanistica vigente, estremi del titolo urbanistico (permesso a costruire o atto equivalente), nonché, se i lavori sono iniziati, estremi dell'eventuale dichiarazione di inizio lavori;
- h) In caso di lavori già iniziati, dichiarazione del direttore lavori attestante lo stato d'avanzamento, corredata di foto e con indicazione della data di scatto;

**Acquisto di arredamenti, impianti, arredi, attrezzature e software:**

- i) tre preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza. Qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore, si richiede l'elaborazione di una breve relazione tecnico-economica, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, va presentato un preventivo di spesa dettagliato a cui va allegata relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzi l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

## **7. ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Nel caso di domanda priva della documentazione richiesta o presentata fuori dai termini previsti viene comunicata al richiedente l'irricevibilità ed inammissibilità della domanda stessa.

2. Dopo la scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1 è approvata, con determinazione del dirigente, una graduatoria di merito delle stesse, sulla base di punteggi di merito assegnati in base ai "criteri di selezione" come definiti al punto 5.

3. E' fissato il termine per la conclusione del procedimento di concessione o di diniego del sostegno di 120 giorni, decorrente dalla scadenza di ciascun termine per la presentazione delle domande di cui al punto 6.1.

4. Nel caso di domande inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per carenza di risorse, viene adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92, da comunicare al richiedente.

5. Prima della concessione dell'aiuto il richiedente viene informato dell'importo dell'aiuto potenziale, del suo carattere "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e del relativo massimale dei 200.000,00 euro. L'aiuto è concesso dopo verifica che eventuali nuovi aiuti non facciano superare detto massimale.

## **8. MODALITA' DI VALUTAZIONE**

1. Nell'istruttoria per la concessione del contributo la struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica:

- la presenza dei requisiti soggettivi;
- la pertinenza, funzionalità ed ammissibilità delle iniziative rispetto all'operazione 6.4.1;
- la ragionevolezza e congruità della spesa ammissibile;
- la spettanza dei punteggi attribuiti nella graduatoria in base ai criteri di selezione;
- l'importo del contributo concedibile.

2. Con l'atto di concessione del contributo possono essere motivatamente posti condizioni e vincoli specifici, in relazione allo specifico progetto di investimento.

3. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata, per quanto riguarda la valutazione dell'ammissibilità e della congruità della spesa, si utilizzano, ove possibile, i costi massimi unitari ed i costi parametrici di cui all'ALLEGATO. Tali costi parametrici o costi massimi unitari comprendono anche le spese generali e gli imprevisti. I costi massimi unitari ed i costi parametrici sono soggetti ad aggiornamento annuale, la cui approvazione è demandata a determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

4. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare questi costi parametrici o costi massimi unitari:

- per opere: si fa riferimento a prezziari approvati dalla Giunta provinciale ed è richiesto al beneficiario il computo metrico estimativo;
- per arredamenti, macchine, attrezzature ed impianti: si ricorre alla valutazione di 3 preventivi di spesa di ditte in concorrenza presentati dal beneficiario.

5. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà evidenziare nella

relazione tecnico-economica l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

6. In caso di richiesta di computo metrico estimativo, per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento al prezzario della Provincia Autonoma di Trento per i lavori pubblici o, per le voci non presenti, in base ai prezzari editi dalla C.C.I.A.A., ridotti del 10% (la riduzione non opera per gli oneri della sicurezza).

7. Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

## **9. ACCONTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

1. Possono essere concessi fino a due acconti, per domande comprendenti lavori oppure sia lavori sia acquisti, fino all'80% del contributo concesso.

2. In relazione alla richiesta di acconto a firma del richiedente dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) Domanda di liquidazione/pagamento compilata dal beneficiario (secondo il facsimile predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura), che specifichi l'importo di contributo da chiedere in liquidazione al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili;
- b) certificazione del direttore lavori attestante il valore dei lavori eseguiti;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
- d) fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta, con la documentazione allegata indicata al comma 2 del punto 12.

3. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura determina con verbale di liquidazione la spesa riconosciuta ai fini dell'acconto e dell'importo spettante.

## **10. TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

1. Per le **iniziative comprendenti opere** la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro il termine per l'ultimazione dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

3. Per le iniziative comprendenti solo **acquisti di beni**, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

4. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla

deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni. Tuttavia per le iniziative relative a soli acquisti di importo ammesso inferiore ad euro 100.000 può essere concessa una sola proroga per una durata massima di un anno.

5. In ogni caso i termini per la rendicontazione non possono essere stabiliti o differiti oltre il termine necessario per consentire la liquidazione delle agevolazioni entro il termine massimo del PSR, stabilito nel 31 dicembre 2023.

## **11. CASI E LE MODALITÀ PER L'AMMISSIONE DI VARIANTI**

1. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

2. Sono considerate varianti: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Nella valutazione generale delle varianti, viene verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione. Sono da considerarsi varianti approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità stessa.

3. Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 20% della spesa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

4. Le varianti devono essere richieste preventivamente, rispetto all'esecuzione delle relative opere.

5. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura, valutate le proposte di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego, dando comunicazione al beneficiario.

## **12. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO**

1. Ai fini della liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata domanda di liquidazione/pagamento compilata dal beneficiario (secondo il facsimile predisposto dal Servizio agricoltura), che specifichi l'importo di contributo da chiedere in liquidazione al netto dell'IVA e delle altre spese non ammissibili, che indichi gli estremi di eventuali autorizzazioni o SCIA per lo svolgimento dell'attività e in materia di igiene e sicurezza. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fatture originali, o documenti probatori equivalenti, che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni, corredate della documentazione indicata ai commi 2 e 3. Le fatture o documenti probatori equivalenti devono riportare il codice unico di progetto, ai sensi della lettera e) del comma 3 del punto 3.1. Relativamente ai beni mobili e agli impianti acquistati, sulle relative fatture deve

essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola ove presente.

- b) elenco delle fatture con dichiarazione del Direttore dei lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
- c) certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato, con riepilogo della spesa sostenuta ed imputabile alle opere dell'iniziativa, suddivise per macrovoce.
- d) stato finale analitico delle opere a firma di un libero professionista abilitato, redatto secondo il prezzario della Provincia vigente alla data di domanda del contributo;
- e) Copia semplice della dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia.
- f) Copia semplice della polizza assicurativa prevista per investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro. Per tali interventi è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
- g) dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attestante di non aver beneficiato per le iniziative in oggetto di altre provvidenze previste dalle vigenti disposizioni.

2. Con riferimento a ciascuna fattura rendicontata, il beneficiario deve produrre il documento comprovante il pagamento a mezzo di bonifico o di Riba, riportante la causale dell'operazione ed il codice unico di progetto, ai sensi della lettera e) del comma 3 del punto 3.1. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito o postale, deve essere allegata alla pertinente fattura.

3. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto ad allegare:

- la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, la causale dell'operazione, il codice unico di progetto;
- l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito o postale di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.

## **13. OBBLIGHI, CONTROLLI E DECADENZE DAGLI AIUTI**

### **13.1 OBBLIGHI**

1. La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo a partire dalla data di richiesta della liquidazione finale del contributo:

- 5 anni per beni mobili e software;
- 10 anni per i beni immobili ivi compresi gli impianti fissi.

2. Nel caso in cui al soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima del provvedimento di concessione del contributo, subentri un altro

soggetto a seguito di conferimento, cessione di azienda o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, a quest'ultimo è ammesso il subentro nella titolarità della domanda. La Struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio a ciascuna impresa interessata dall'operazione. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone la concessione in capo al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposto il diniego del contributo.

3. Dopo la concessione dell'aiuto, prima della sua completa liquidazione, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio a ciascuna impresa interessata dall'operazione. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, dispone il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario; qualora sia invece accertato il difetto dei requisiti è disposta la revoca del contributo.

4. Dopo la completa liquidazione del contributo, al beneficiario può subentrare negli obblighi di cui al presente punto un altro soggetto a seguito di conferimento o cessione di azienda, o altra operazione sull'azienda, oppure di trasformazione o altra operazione societaria, purché questo sottoscriva il subentro negli obblighi di cui al presente punto.

5. È fatto obbligo di dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo quanto previsto nell'Allegato III, parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, durante l'attuazione dell'investimento e fino alla liquidazione finale del contributo. Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, secondo quanto indicato nel documento "Obblighi di comunicazione" predisposto dall'Autorità di Gestione e pubblicato sul sito internet <http://www.psr.provincia.tn.it>:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, ed indicando: l'emblema dell'Unione Europea; una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, finalità e risultati; la spesa ammessa ed il sostegno finanziario da parte del FEASR, specificando la quota dell'Unione Europea;
- b) inoltre, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, collocando, almeno un poster (formato minimo A3) in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio, che indichi: l'emblema dell'Unione Europea; una breve descrizione dell'operazione, la spesa ammessa ed il sostegno finanziario da parte del FEASR, specificando la quota dell'Unione Europea. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone invece una targa informativa che indichi i medesimi elementi.

6. Le informazioni di cui al comma 5 occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web. L'emblema dell'Unione deve essere conforme agli standard grafici quali presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo

dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali».

7. Per opere che riguardano strutture soggette a danno da incendio con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata per l'iniziativa realizzata, stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia; il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda di liquidazione.

### **13.2 CONTROLLI**

1. Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, i controlli amministrativi devono comprendere procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali e periodi di programmazioni precedenti.

2. Ferma restando la valutazione della documentazione presentata o acquisita d'ufficio in sede istruttoria, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria in tema di controlli in loco, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sono soggette a controllo a campione su un di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

3. Fatta salva la facoltà di ulteriori controlli puntuali, le iniziative la struttura provinciale competente in materia di agricoltura dispone un controllo annuale di almeno il 5% delle domande soggette ai vincoli.

4. In caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa antincendio di cui al comma 7 del punto 13.1.

5. Per quanto riguarda le procedure di controllo ed esclusioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 640/2014 e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

### **13.3 DECADENZE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI**

1. In materia di decadenza parziale o totale del sostegno e di sanzioni amministrative si applica quanto stabilito dall'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014.

2. In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni in attuazione del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e ss. mm. nonché le conseguenti disposizioni attuative della Giunta provinciale e i manuali emanati dall'OP APPAG.

3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 7 del punto 13.1, si procede alla revoca del contributo e al relativo recupero il proporzione al periodo di mancato rispetto del vincolo.

4. In caso di mancato rispetto del termine massimo di cui al punto 10 per la presentazione della domanda di liquidazione finale del contributo con la relativa documentazione, si applicano le sanzioni stabilite per il mancato rispetto del termine finale dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007, che prevedono:

- nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione per l'erogazione del saldo del contributo sia presentata oltre il termine fissato, ma comunque prima che venga adottato il provvedimento di decadenza totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- altrimenti viene disposta la decadenza totale dell'aiuto, con recupero degli eventuali acconti erogati.



5. Le sanzioni del comma 4 si applicano anche in caso di richiesta in sanatoria di variante ai sensi del comma 4 del punto 11, dopo la realizzazione dei relativi lavori.

6. Se in istruttoria di liquidazione finale risultasse la perdita di requisiti di selezione di cui al punto 5 che hanno concorso alla formazione del punteggio in graduatoria, nel verbale di liquidazione finale (collaudo) si specifica se la riduzione del punteggio è rilevante o meno ai fini della concedibilità del contributo; in caso di rilevanza, è disposta la revoca del contributo con recupero degli eventuali acconti.

7. La revoca non è disposta, su motivata richiesta dell'interessato o degli eredi, in caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, disciplinate dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali (non sono considerati fortuiti i danni da incendi, quando è richiesta la copertura assicurativa di cui al punto 13.1 comma 7);
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

8. In caso di recupero di somme, le stesse sono maggiorate degli interessi legali decorrenti dal sessantunesimo giorno dalla data di comunicazione del provvedimento di recupero, ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione.

## ALLEGATO: ELENCO INVESTIMENTI VALUTABILI CON I COSTI PARAMETRICI

### 1. Pernottamento e prima colazione

Il parametro si riferisce a strutture agrituristiche che offrono pernottamento in stanze con bagno e prima colazione.

Tipologia	€/posto letto
Struttura edile	20.000,00
Arredo	5.000,00

La spesa ammissibile è calcolata con riferimento al posto letto.

Si propone di non finanziare arredi disgiunti dalla struttura con deroga per i casi di arredamento di una struttura in corso di realizzazione per la quale non è stato richiesto il contributo e per la quale l'impresa agricola non è mai stata autorizzata a svolgere attività agrituristiche (non sia ancora presentata la Scia).

### 2. Somministrazione di pasti

Il parametro si riferisce a strutture agrituristiche che offrono la sola ristorazione

Tipologia	€/posto tavola
Struttura edile fino a 20 posti tavola	5.500,00
Struttura edile per la parte eccedente i 20 posti tavola	2.800,00
Arredo fino a 20 posti tavola	2.500,00
Arredo per la parte eccedente i 20 posti tavola	1.200,00

La spesa ammissibile è calcolata con riferimento al posto tavola.

Per il calcolo della spesa ammissibile di strutture fino a 20 posti tavola si moltiplica il parametro per il n. di posti tavola previsti nel progetto iniziale. Per ogni posto tavola oltre 20 i parametri da utilizzare sono quelli individuati per più di 20 posti tavola.

Nel caso l'offerta agrituristica preveda pernottamento e ristorazione, per il calcolo della spesa ammissibile si sommano i parametri delle due tipologie.

### 3. Agricampeggio

Il parametro si riferisce alla realizzazione del blocco per l'accoglimento degli ospiti e servi igienici e le piazzole (compresi allacciamenti elettrici e idraulici).

Tipologia	
servizi igienici e accoglimento ospiti	254,00 €/mc
aree /piazzole/recinzioni	43,00 €/mq

La spesa ammissibile è calcolata con riferimento al volume vuoto per pieno del manufatto e alla superficie destinata alle piazzole.

#### **4. Fattoria didattica**

Il parametro si riferisce alla sola aula didattica (non ricompresa in altre attività agrituristiche) fino a 60 mq limitatamente alle sole opere edili e impiantistica e servizi igienici.

Tipologia	€/mc
Aula didattica	254,00 €/mc

La spesa ammissibile è calcolata con riferimento al volume vuoto per pieno del manufatto, ferma restando la non ammissibilità di arredi ed attrezzature destinate alla fattoria didattica.

Per tutti gli altri singoli interventi a servizio dell'attività agriturbistica, percorsi didattici e piccole attività di tipo artigianale non agricola si richiedono il computo ed i preventivi.